

ANCORA SUI PRESIDI SICILIANI : COS'E' SOLIDARIETA'?

- Francesco G. Nuzzaci -

1 – Può esaurirsi in una congiunta, anodina e spicciativa nota, di due sole righe, indirizzata dalle cinque sigle rappresentative della quinta area della dirigenza scolastica all'onorevole signor ministro, con cui si chiede – puramente e semplicemente – quali siano la situazione e gli intendimenti dell'Amministrazione sulla rinnovazione delle prove concorsuali a posti di dirigente scolastico in Sicilia?

E a che cosa serve questo «incontro urgente», dopo che la stessa Amministrazione ha dato il via libera al proprio direttore generale isolano nel disporre con proprio decreto – nella cui premessa la «situazione» e gli «intendimenti» sono, per l'appunto, chiaramente spiegati e con dovizia di particolari – il rinnovo delle due prove scritte (stesura del saggio e predisposizione di un progetto)? Alle quali «potranno partecipare esclusivamente i candidati che alle prove svoltesi il 25 e 26 gennaio 2006 hanno consegnato tutti e due gli elaborati e che pertanto sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della precedente commissione»? E non solo un migliaio di bocciati, ma anche i vincitori già immessi in ruolo, unitamente agli idonei per scorrimento delle graduatorie di merito diventate permanenti ed infine quei pochi idonei residui che non hanno avuto l'incarico per mancanza di posti disponibili?

A dire il vero, uno dei cinque sindacati, con un proprio comunicato a seguire, qualche parola l'ha spesa, mettendo in piedi un autentico capolavoro linguistico, emblema del «dolce dir niente».

Le lodi si sprecano: i 426 dirigenti scolastici siciliani, prima degradati, poi – e a tutt'oggi – «congelati», hanno diretto con impegno, responsabilità onore e dignità le scuole loro affidate, «in una situazione certamente complessa e di difficile gestione»; hanno dimostrato dignità, dedizione e professionalità «dopo aver affrontato e superato un lungo e articolato concorso ordinario».

Dovrebbe allora logicamente dedursi che, avendo gli stessi abbondantemente – *rectius*: brillantemente – dimostrato di saper svolgere la funzione dirigenziale, non dovrebbero risostenere, per intanto, prove scritte, nè colloqui , già superati: punto!

Ma mica è così semplice. Perché il richiesto incontro dovrà servire «a trovare delle soluzioni chiare ed inequivocabili che possano conferire ai dirigenti siciliani vincitori dell'ultimo concorso la posizione giuridica alla quale avevano avuto accesso a seguito dello svolgimento del già richiamato concorso, nulla avendo fatto tali dirigenti [e meno male!] per infirmarne la regolarità e la validità».

Dunque? Dunque, aria fritta, parole in libertà dalle quali non traspare – in modo inequivoco e risoluto – lo straccio di una proposta : un modo, invero, stravagante per «esprimere ancora una volta la propria solidarietà». A meno che per solidarietà non s'intenda l'aver indotto il direttore generale dell'USR Sicilia a tener conto dei « suggerimenti espressi in un incontro appositamente richiesto [ed avvenuto] sulla data da fissare »!

Che sarà il 14 e 15 ottobre 2010 : un po' di ossigeno, offerto ai vincitori di un concorso per rifare le prove scritte insieme ai vecchi concorrenti già bocciati.

Nel frattempo potranno chiudere, nelle rispettive scuole, tutte le operazioni di fine anno scolastico; potranno presiedere commissioni negli esami di stato, potranno impegnarsi nell'attività preordinata a garantire il corretto avvio del nuovo anno scolastico. Per poi passare eventualmente la mano.

E forse per quest' ultima ragione – o a stigma della loro posizione di minorità? – devono restare inchiodati nelle loro attuali sedi, impossibilitati a partecipare alle operazioni di mobilità, in seguito alla singolare postilla figurante nel recente ed afferente decreto annuale del MIUR.

2 – Cos'è solidarietà? Proviamo a darne una nostra versione, di un collega a colleghi. Delle cui sorti abbiamo sentito l'impulso di occuparci all'incirca sei mesi fa, chiedendo ospitalità a questa rivista per il nostro contributo. *Presidi ad occhio: intorno alla vicenda del concorso a dirigente scolastico in Sicilia*; dove abbiamo argomentato il modo maldestro dell'amministrazione nella

gestione dell'intera procedura concorsuale e connesse superfetazione giudiziarie, con le decisioni errate – in punto di stretto diritto – della suprema magistratura amministrativa siciliana: dei quali ne hanno fatto le spese gli incolpevoli vincitori di un concorso, messi alla berlina da autorevoli ma disinformati (e profumatamente pagati) opinionisti.

L'una è rimasta inerte a mano a mano che trapelavano irregolarità da parte delle commissioni esaminatrici (poi confermate *ex-post*, benché non rivestite degli estremi di reato), senza porre in essere il minimo intervento in autotutela; poi, in seguito a un contenzioso innescato da ricorrenti bocciate agli scritti, ha disposto l'obbligata revisione delle prove dalle stesse sostenute a suo tempo con esito negativo, costituendo una commissione includente il medesimo presidente che aveva, presumibilmente, contribuito nel decretarne l'originaria bocciatura, in più omettendo ogni precauzione a garanzia dell'anonimato.

L'altra, in seguito ad ulteriore ricorso con motivi aggiunti delle medesime ostinate candidate dopo essere state nuovamente stoppate, ha statuito un singolare e (presunto) generale principio, conformemente – a suo dire – ad una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato; che, invece, dice altro, se non l'opposto.

Il principio – errato – sarebbe quello che l'annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali [che, nel caso di specie, il CGA ha ritenuto illegittimamente composta, nel mentre sul restante territorio nazionale, e nella stessa procedura concorsuale, il Consiglio di Stato ha espresso opposto avviso] produce non già un limitato effetto tra le parti e nella misura idonea a far valere le loro riconosciute ragioni, bensì la caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate anche con riguardo a coloro che le hanno superate, sono stati immessi in ruolo esercitando le relative funzioni e sono rimasti estranei ai fatti di causa, mai evocati in giudizio.

Sicché – e per la sola Sicilia – il giudice amministrativo non opererebbe più in un processo di parti e la giurisdizione perderebbe il suo carattere soggettivo. Tal che il privato ricorrente rivestirebbe il ruolo di attore rappresentante della collettività che abbia, putacaso, l'interesse

generale alla correttezza dell'azione amministrativa: una sorta di vindice della legalità violata che prepotentemente imponga il suo ripristino. E così i magistrati amministrativi, non più tenuti a circoscrivere il *thema decidendum* enucleando l'interesse del soggetto ricorrente, vale a dire la sussistenza (e il preciso ambito) di una lesione concreta e attuale della sua sfera giuridica, con la conseguente **effettiva utilità** che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Nel mentre - per non meno qualificata e tutt'altro che isolata giurisprudenza - non può procedersi all'annullamento di un'intera procedura concorsuale quando non ne derivi alcun vantaggio personale, concreto e attuale (il c.d. bene della vita) al ricorrente. Procedura concorsuale, nel caso specifico, già conclusa, consolidata negli effetti e nelle posizioni giuridiche di soggetti che - giova rimarcarlo - sono sempre rimasti estranei al contenzioso.

3 - Avevamo creduto - dopo l'incredibile decisione del CGA - che i diritti dei vincitori del concorso siciliano potessero comunque essere fatti valere all'interno dei meccanismi giurisdizionali, con l'opposizione di terzo. E ancora prima avevamo sperato che giudici - invece autoqualificatisi *superiorem non recognoscentes*, ma tecnicamente facenti parte di una sezione del Consiglio di Stato - potessero per contro avere l'umiltà di promuovere un'adunanza plenaria del medesimo per dirimere un chiaro contrasto di giurisprudenza tra sezioni: altresì pronunciate in maniera difforme (la Sezione VI) in ordine alla legittima composizione di commissioni giudicatrici operanti sull'intero territorio nazionale e nella stessa procedura concorsuale (negata in Sicilia, confermata in tutte le altre regioni che hanno istituito delle sottocommissioni).

Del pari avremmo potuto auspicare - ma subito smentiti da indizi gravi, precisi e concordanti - che i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa si inducessero a chiedere di astenersi, ex art.51 c.p.c., nel giudizio di merito in sede di opposizione di terzo, dopo aver ripetutamente dimostrato un radicato pregiudizio nei confronti dei dirigenti siciliani «degradati», rigettando in appello tutte le pronunce interinali del TAR Sicilia loro favorevoli nel (vano) tentativo di

contrastare la preannunciata generale revisione delle prove concorsuali; nonché e da ultimo le loro istanze di provvedimenti cautelari sospensivi, sempre nella pluricitata opposizione di terzo, evidentemente non essendo stati ravvisati i canonici presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che a noi, e con maggiore evidenza, paiono sussistere *in re ipsa*.

Certo è che, essendosi «la situazione» deteriorata nei termini che ora – assurdamente – si prospettano, la via giudiziaria diviene irta di ostacoli, a esito – negativo – garantito.

Sicchè, chi vuol esprimere una solidarietà non di pura facciata, deve semplicemente promuovere – mettendo in campo le sue potenti corazzate – un decreto legge che disciplini l'obbligo rinnovo della procedura concorsuale (imposto da decisioni giurisdizionali definitive, dunque non più gravabili con i mezzi di impugnazione ordinari), contestualmente considerando le differenziate posizioni dei soggetti coinvolti e coinvolgibili.

Proviamo, qui di seguito, a ipotizzarne la configurazione.

1- I candidati risultanti nella graduatoria regionale dei vincitori del concorso ordinario del 2004 e/o nelle graduatorie di merito rese permanenti, ai quali è stato conferito l'incarico dirigenziale, sono *medio tempore* confermati nella loro attuale posizione. Gli stessi, nell'ambito della rinnovata procedura concorsuale, dovranno presentare alla commissione una relazione documentata delle attività svolte nell'esercizio dell'espletata funzione dirigenziale, cui seguirà una discussione con un motivato giudizio finale. La positività del giudizio finale comporta il consolidamento della loro attuale posizione. Resta salva l'anzianità giuridica acquisita nel ruolo dirigenziale.

2 - I candidati idonei tuttora non nominati o che risultano ancora in turno di nomina, utilmente collocati nella medesima graduatoria, dovranno sostenere un colloquio, su un progetto elaborato tra gli argomenti svolti nel corso di formazione già effettuato, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria.

3 - I candidati che hanno partecipato al concorso del 2004 e consegnato le prove scritte non valutate nel loro complesso positivamente, le risosterranno per poi proseguire, se superate, lungo l'iter concorsuale.

Incidentalmente, è questo un modo corretto di intendere quell'efficacia *erga omnes* riveniente dall'annullamento di prove concorsuali, che il Consiglio di stato (sentenze n. 2775/07 e n. 5625/06, pure richiamate ma fraintese dal CGA) estende a candidati parimenti bocciati, ancorché non ricorrenti, nell'ambito della medesima procedura concorsuale perché possono attingere all'ipotetico (perché le rinnovate prove dovrebbero pur sempre essere superate) c.d. bene della vita. Non già che la citata efficacia *erga omnes* possa dispiegare effetti nei riguardi di chi, oltre a non essere mai stato parte processuale (*supra*), il bene della vita l'ha già conseguito e consolidato; ovvero perché – secondo un passaggio cruciale delle poc'anzi menzionate sentenze, bellamente ignorato dai supremi magistrati siciliani – il limitato effetto *erga omnes* non può mai andare a incidere, in negativo, su «posizioni esaurite», quindi consolidate: come per l'appunto è il caso che qui ne occupa, per chi ha superato le prove concorsuali, conseguito l'immissione nelle funzioni dirigenziali ed esercitato le stesse senza mai essere incorso in valutazioni negative, infine – è d'uopo ricordarlo – senza mai essere stato chiamato in causa in sede contenziosa;

4- I candidati che invece a suo tempo hanno superato le prove scritte ma non il colloquio (nel caso ce ne siano), conserveranno il relativo punteggio conseguito e risosterranno solo il colloquio;

5 - Il rinnovo delle prove scritte e dei colloqui avviene nel rispetto delle nuove disposizioni recate dal d.p.r. 140/08, che ha abolito i settori formativi, ciò implicando la formazione di un'unica graduatoria di merito.

In base al punteggio finale e per ordine di graduatoria si avrà la progressiva immissione in ruolo sui posti disponibili all'atto della pubblicazione della stessa e, in caso di loro incapienza, sui posti disponibili per il prossimo concorso ordinario e con priorità rispetto ai vincitori di

quest'ultimo (che, allo stato, possono vantare non già una situazione giuridicamente protetta, bensì un'aspettativa di mero fatto).

Non è, come sbrigativamente e superficialmente sostenuto da una certa stampa, una sanatoria. Soprattutto non è una soluzione idonea ad eludere un giudicato. Perché si tratta, pur sempre e tecnicamente, di una rinnovata procedura concorsuale che, secondo i principi, conserva all'amministrazione (e, a monte, al legislatore) il potere di esplicitare una necessaria discrezionalità nell'attuare un ordine del giudice, con facoltà di discriminare posizioni giuridiche oggettivamente differenziate e differenziabili.

E', per contro, solidarietà vera ed atto di giustizia per chi sconta la sola colpa di aver (lui sì) studiato e vinto un concorso. E – qualora a qualcuno ciò importi – un tentativo di ripristinare un minimo di prestigio per la pubblica amministrazione.